

---

*Ordinanza commissariale 30 maggio 2002, n. 61*

**Eventi sismici 1997 - Ordinanza 61/97 - Opere di rifinitura e impianti interni - Concedibilità del contributo a favore degli enti religiosi e morali senza fini di lucro. -**

(B.U.R. n. 27 del 19.06.2002)

**Vista** l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

**Visto** l'art. 7, comma 1, della citata Ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'art. 4 dell'O.M. n. 2694/97 e dall'art. 8 dell'O.M.n. 2706/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili o agibili con provvedimento, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

**Visto** l'articolo 4, commi 3 e 5, del D.L. n. 6/98 convertito con legge n. 61/98;

**Vista** l'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Preso atto:**

- che ai sensi dell'art.4, comma 5, della legge n. 61/97 sono ammesse a beneficiare delle provvidenze previste dalla medesima legge le opere di finitura e gli impianti da realizzare all'interno delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale al momento in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

**Rilevato:**

- che ai sensi della suddetta norma potevano accedere ai predetti contributi le sole persone fisiche proprietarie degli immobili danneggiati, in funzione dell'ammontare del reddito complessivo del proprio nucleo familiare riferito all'anno 1996;

**Visto** l'art. 6 quinquies, lettera c), del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 convertito con modificazioni in legge 11 dicembre 2000, n. 365 con il quale viene riconosciuto anche agli enti religiosi e morali senza fini di lucro il diritto di accedere ai contributi per le opere di finitura e gli impianti interni previsti dall'art. 4, comma 5, della legge n. 61/98;

**Richiamato** l'art. 7, comma 6 bis, dell'ordinanza commissariale n. 61/97 con il quale sono state definite le modalità di calcolo del suddetto contributo;

**Ravvisata** la necessità di recepire le disposizioni dettate dall'art. 6 quinquies della legge n. 365/2000;

**ORDINA**

**Art. 1**

*(Integrazioni all'Ordinanza n. 61/97)*

1.....(1)

---

(1) Integra i commi 6 bis e 6 ter dell'art. 7 dell' Ordinanza commissariale del 18 novembre 1997, n 61.

**Art. 2**  
*(Norma transitoria)*

1. Qualora alla data di pubblicazione della presente ordinanza risultino ultimati i lavori relativi alle opere di rifinitura e agli impianti interni, il Comune procede al calcolo del contributo spettante agli enti religiosi e morali senza fini di lucro con le modalità di cui al comma 6 ter dell'ordinanza commissariale n. 61/97.
2. Se non presentato, il conto consuntivo dovrà essere inoltrato ai Comuni, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla predetta data di pubblicazione.